

PARTE I - CIVILE

Il Punto di Civile

di **Maria Ludovica DE DOMINICIS** 694

Recenti sviluppi pretori in tema di criteri e tecniche di liquidazione del danno non patrimoniale: un banco di prova per le sentenze di San Martino 694

Il Dibattito nella Giurisprudenza Civile

di **Maria IANNONE** 704

Condominio minimo e delibere assembleari (**Cass. Civ., Sez. VI, 3 aprile 2012, n. 5288**) 704

La Rassegna di diritto Civile sostanziale

di **Giovanni GUIDA** 708

Assegnazione della casa familiare 1. Sugli effetti dell'allontanamento del figlio per ragioni di studio o lavoro sull'assegnazione della casa coniugale a seguito di divorzio. 708

Responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle direttive UE 2. Sulla natura della responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle direttive UE e sull'inquadramento del connesso risarcimento del danno. 713

Garanzia per vizi 3. Sugli effetti dell'assunzione da parte del venditore dell'impegno di riparare il bene viziato sul computo del termine prescrizione. 726

Servitù di passaggio 4. Sui presupposti per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio. 733

Il Focus sul processo Civile

di **Fabio COSSIGNANI** 737

Procedimento sommario di cognizione 1. Sulla sospensione del processo sommario di cognizione (artt. 702 bis – 702 quater c.p.c.). 727

Onere e interesse all'impugnazione 2. Sull'efficacia delle statuizioni sul merito pronunciate in occasione di pronunce di inammissibilità della domanda e sul relativo onere di impugnazione. 741

Appello: oggetto, onere della prova e principio di acquisizione processuale 3. Sull'oggetto del giudizio di appello e sull'onere di produzione dei documenti sui quali si fonda l'impugnazione, anche se prodotti in primo grado dalla controparte. 744

La Sentenza del mese

di **Luciano GUAGLIONE** 749

Il danno da vacanza rovinata
(**Cass. Civ., Sez. II, sentenza 20 marzo 2012, n. 4372**) 749

Parte II - PENALE

Il Punto di Penale

di **Licia Siracusa** 757

Nesso di causalità ed esposizione a "sostanze tossiche" (processi Montefibre 2011) 757

Il Dibattito nella Giurisprudenza Penale

di **Petra GAY** 763

La sentenza Costa & Cifone: una nuova pronuncia della Corte di Giustizia europea sul sistema delle scommesse sportive italiano (**CGUE, IV Sez., 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10**) 763

La Rassegna di diritto Penale sostanziale

di **Floriana LIENA** 772

Norme penali in bianco e inottemperanza all'ordine della P.A. 1. Sulla configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. 772

Sequestro di persona a scopo di estorsione 2. Sull'illegittimità dell'art. 630 c.p. nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, una circostanza attenuante speciale per i fatti di "lieve entità". 774

Il Focus sul processo Penale

di **Claudio PAPAGNO** 780

Prova testimoniale I La violazione delle regole dettagliate per l'esame testimoniale non determina l'inutilizzabilità della prova. 780

La Sentenza del mese

di **Simone FAIELLA** 784

Degenerazioni ermeneutiche in ambito di delitto di riciclaggio (Cass. Pen., Sez. II, sentenza 13 ottobre 2011, n. 36913) 784

Parte III - AMMINISTRATIVO

Il Punto di Amministrativo

di **Paolo PASSAGLIA** 793

Pubblicazione telematica degli atti normativi e certezza del diritto: tra sviluppo tecnologico e vincoli costituzionali 793

Il Dibattito nella Giurisprudenza Amministrativa

di **Alessandro AULETTA** 802

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: le questioni lasciate irrisolte dalle recenti riforme che hanno interessato il rimedio" (**T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 13 febbraio 2012, n. 200**) 802

La Rassegna di diritto Amministrativo sostanziale

di **Ettore NESI** 811

Vincolo di destinazione d'uso alberghiero 1. Temporaneità e modificabilità del vincolo di destinazione d'uso alberghiero. 811

Procedimento di V.I.A. 2. Partecipazione di soggetti esponenziali di interessi collettivi locali nel procedimento di valutazione di impatto ambientale. 815

Spesa sanitaria pubblica 3. Legittimità dei tetti di spesa in materia sanitaria. 822

Il Focus sul processo Amministrativo

di **Alessandro AULETTA** 829

Sindacato di legittimità e di merito: i confini 1. Sulla piena sindacabilità dei provvedimenti del CSM sulla carriera dei magistrati ordinari e sull'eccesso di potere giurisdizionale. 829

Obbligo di provvedere e silenzio della p.a. 2. Sulla sussistenza dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato anche in assenza di una disposizione puntuale e specifica, in considerazione del dovere di correttezza e buona amministrazione. 835

Difetto di giurisdizione e abuso del processo 3. Sulla possibilità di ritenere configurato l'abuso del diritto (sub specie di violazione del divieto di venire contra factum proprium) nella condotta del ricorrente che sollevi l'autoeccezione di giurisdizione, contestando cioè la giurisdizione da lui stesso ritenuta sussistente con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. 838

La Sentenza del mese

di **Maria Esmeralda BUCALO** 843

*Libertà di circolazione dei lavoratori e delle professioni: il Consiglio di Stato
tentenna su divieto di discriminazione
(Cons. St., Sez. VI, sentenza 20 dicembre 2011, n. 6749)* 843

L'Opinione

a cura di **Nicola PIGNATELLI** 851

La centrale di committenza unica dei piccoli comuni: la gestione obbligatoriamente associata delle gare ad evidenza pubblica 851


Legislazione. Novità in sintesi

a cura di **Vincenzina MAIO** 857

Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 857

AVVERTENZA

Gentile lettore,

le **pronunce** contraddistinte da questo simbolo  sono **consultabili on line** sul sito **www.neldiritto.it** con una password che le verrà fornita spedendo via fax il coupon, compilato in ogni sua parte, che si trova alla fine del presente fascicolo.

- Per coloro che sottoscriveranno un abbonamento presso le librerie sarà fornita dallo stesso libraio, previa comunicazione dell'abbonamento, una password valida per un anno.
- Per coloro, invece, che sottoscriveranno un abbonamento annuale scrivendo a info@neldiritto.it riceveranno la password di consultazione delle pronunce dalla redazione di Neldiritto tramite e-mail o fax.

LA RIVISTA NELDIRITTO

Registrata presso il Tribunale di Trani n. 02/09 del 19.01.2009
Direttore responsabile: M. E. Mancini

Direzione scientifica

Guido **ALPA**

Giovanni **FIANDACA**

Roberto **GAROFOLI**

Franco Gaetano **SCOCA**

Comitato scientifico

Alessandro **AULETTA** (Avvocato e Professore a contratto)

Maria Rosaria **BONCOMPAGNI** (Avvocato)

Carlo **BUONAURO** (Magistrato amministrativo)

Pina **CARLUCCIO** (Magistrato ordinario)

Giuseppe **CASSANO** (Avvocato)

Giuseppe **CHINÈ** (Magistrato amministrativo)

Giulia **FERRARI** (Magistrato amministrativo)

Rosaria **GIORDANO** (Magistrato ordinario e

Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti)

Lucia **GIZZI** (Magistrato ordinario e Dottore di ricerca in diritto penale)

Giovanni **GRASSO** (Magistrato amministrativo)

Maria Cristina **IEZZI** (Avvocato)

Giancarlo **LEINERI** (Avvocato)

Vincenzina **MAIO** (Avvocato)

Alfonso **MEZZOTERO** (Avvocato dello Stato)

Mauro **OREFICE** (Magistrato Corte dei Conti)

Nicola **PIGNATELLI** (Avvocato e Professore a contratto)

Aristide **POLICE** (Professore)

Pietro Maria **PUTTI** (Professore)

Alberto **ROMEO** (Magistrato e Dottore di ricerca in procedura penale)

Saverio **RUPERTO** (Professore)

Giuseppe **SANTALUCIA** (Magistrato ordinario)

Condizioni di Abbonamento

SINGOLO NUMERO € 18

ABBONAMENTO STANDARD

11 numeri + accesso a tutte le pronunce indicate nel numero cartaceo ~~€ 198~~ = € 190

ABBONAMENTO SPECIALE

rivista cartacea + abbonamento a www.neldiritto.it

11 numeri + accesso integrale a tutta la rivista e a tutta la banca dati del sito www.neldiritto.it
€ 198 + € 192 = ~~€ 390~~ € 220

Per abbonamenti rivolgersi in libreria o scrivere a info@neldiritto.it

CONCEPT E GRAPHIC DESIGN

Pantaleo MEZZINA

Aranea internet marketing s.r.l. - 70056 Molfetta (BA)

www.araneamarketing.it

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MAGGIO 2012 DA:

Martano Editrice Srl

Viale Belgio Z.I. - 73100 Lecce

ISBN 978-88-6657-093-6

© NELDIRITTO EDITORE srl, Roma

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

I lettori che desiderano essere informati sulle novità di Neldiritto Editore possono scrivere a info@neldiritto.it o visitare il sito

www.neldirittoeditore.it

AUTORI hanno collaborato in questo numero

Alessandro AULETTA

Avvocato e Professore a contratto in Diritto amministrativo progreto presso la Facoltà di Scienze della Politica della Seconda Università degli Studi di Napoli

Maria Esmeralda BUCALO

Professoressa, Ricercatrice di Diritto costituzionale presso l'Università di Palermo

Fabio COSSIGNANI

Avvocato e dottorando di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università di Roma "La Sapienza"

Maria Ludovica DE DOMINICIS

Avvocato

Simone FAIELLA

Avvocato e assegnista di ricerca in Diritto penale commerciale Università Roma-Tor Vergata

Petra GAY

Avvocato e dottoranda di ricerca in "processo di integrazione europea e diritto internazionale" presso l'Università di Palermo

Luciano GUAGLIONE

Magistrato Ordinario

Giovanni GUIDA

Funzionario MEF (Dir. Affari legali - Tesoro) - Professore a contratto di Diritto romano Università Roma Tre e Luiss

Maria IANNONE

Magistrato Ordinario

Floriana LISENA

Avvocato e dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico presso l'Università di Palermo

Vincenzina MAIO

Avvocato

Ettore NESI

Avvocato

Claudio PAPAGNO

Avvocato e dottorando di ricerca presso l'Università LUM "Jean Monnet"

Paolo PASSAGLIA

Professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, Servizio Studi della Corte costituzionale

Nicola PIGNATELLI

Avvocato e Professore a contratto di Diritto costituzionale europeo presso l'Università di Pisa

Licia SIRACUSA

Ricercatrice in Diritto penale presso l'Università di Palermo

Nesso di causalità ed esposizione a “sostanze tossiche” (processi Montefibre 2011)

di Licia Siracusa

Il processo alla “Montefibre s.p.a” costituisce l’ennesimo tassello apposto dalla giurisprudenza al mosaico delle variegate posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul tema della morte dei lavoratori cagionata dall’esposizione alle fibre di amianto, a sua volta assunto nell’ultimo ventennio ad autentico «banco di prova» sulla tenuta delle teorie penalistiche in materia di causalità.

In specie, le vicende processuali esaminate, se per un verso, ammoniscono circa l’impossibilità di pervenire alla prova del nesso eziologico, laddove - come nel caso del mesotelioma pleurico - sussista una situazione di assoluta incertezza scientifica sulla spiegazione dell’evento, per altro verso, esse non devono far propendere per l’idea che sia necessario un definitivo congedo dallo strumento penale nel settore della tutela dei lavoratori esposti a sostanze nocive. Un tale modo di ragionare sarebbe senz’altro troppo radicale nei suoi effetti e prenderebbe le mosse da una premessa erronea: l’ingiustificata generalizzazione di problemi che riguardano soltanto fenomeni specifici, e non l’intero diritto penale dell’evento.

SOMMARIO

1.- Premessa. 2.- La vicenda processuale e le questioni di diritto implicate. 3.- Il problema dell’imputazione causale: la scelta della legge scientifica di copertura. 4.- Considerazioni critiche. 5.- Prospettive future.

1.- Premessa.

Il caso dei «dipendenti della Montefibre S.p.a» - dal quale si intende prendere spunto per sviluppare alcune brevi riflessioni sulla controversa questione dell’accertamento del nesso causale nell’esposizione dei lavoratori a sostanze tossiche - costituisce l’ennesimo tassello apposto dalla giurisprudenza al mosaico delle variegate posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul tema della morte dei lavoratori cagionata dall’inalazione di fibre di amianto; a sua volta assunto nell’ultimo ventennio ad autentico «banco di prova» sulla tenuta delle teorie penalistiche in materia di causalità¹.

¹ Come evidenziato, tra gli altri, da BARTOLI, *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto*, in www.penalecontemporaneo.it; BLAIOTTA, *La ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali*, in *Cass. pen.*, 2006, 797 e ss. ID., *Causalità e neoplasie d’amianto*, in *Cass. pen.*, 2003, 3391 e ss.; ID., *Causalità giuridica*, Torino, 2010, 435 e ss.

Più in generale sull’opinione che il settore delle esposizioni professionali a sostanze nocive rappresenti un banco di prova dei mezzi di cui il diritto penale dispone per contrastare le più gravi emergenze del mondo contemporaneo, GUARINIELLO, *Malattie professionali, tumori da amianto, asbestosi*, in *Foro. it.*, 2000, 278; ID., *I tumori professionali nella giurisprudenza penale*, in *Foro. it.*, 1999, 237; DI AMATO, *La responsabilità penale da amianto*, Milano, 2003; STELLA, *L’allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze sull’amianto successive alla sentenza Franzese (Cass. IV sez. pen.)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 379 e s.; ID., *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 55 e s.; PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1684 e s.; ID., *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche del diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 1473 e

ss.; BLAIOTTA, *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, Milano, 2004, 194 e s.; ACCINNI, *Criteri di imputazione per colpa tra leggi scientifiche e accertamenti giudiziari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 928 e s.; FIORI, *La causalità nelle malattie professionali*, parte II, in *Riv. it. med. leg.*, 2007, 11 e s.; DI SALVO, *Nuovi orizzonti della tutela penale della persona. La causalità*, cit., 933 e s.; ID., *Tumori d’amianto e nesso di causalità*, in *Cass. pen.*, 2005, 429 e s.; ROIATI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà dello strumento penale*, in *Cass. pen.*, 2008, 2867 e s.; PULITANO, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 649 e s.; ID., *La gestione del rischio da esposizioni professionali*, in *Cass. pen.*, 2006, 778; RIVERSO, *L’omicidio colposo per il mesotelioma: i punti fermi della causalità*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2009, 228 e s.; DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2009, 1325.

² Profilo che avevo già segnalato in SIRACUSA, *Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra «caos» e «logos»*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, 969 e ss.

³ Soprattutto, STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, 387 e s.; 515 e s.; e con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, ID., *L’allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze sull’amianto successive alla sentenza Franzese (Cass. IV sez. pen.)*, cit., p. 399 e s.; ID., *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, cit., 59 e s.; CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, 33 e s.; 400 e s. Nella letteratura straniera si vedano, tra gli altri, HASSEMER, *Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts*, in *Zeitschrift für Rechtspolitik*, 1992, 378 e ss.; BECK, *Was ist Globalisierung?*

Orbene, nonostante l'indubbia rilevanza posseduta da entrambi i suddetti profili tematici - rapporto di causalità e responsabilità colposa -, il *focus* del nostro discorso è qui incentrato esclusivamente sul tema dell'elemento oggettivo del reato; ed in particolare sulle problematiche connesse alla difficoltà di ritenere provato il nesso di condizionamento nel caso di morte per mesotelioma pleurico di soggetti esposti alle fibre di amianto⁴.

Si è scelto di restringere il campo di indagine esclusivamente al profilo dell'imputazione causale non solo per evidenti ragioni di economia espositiva, ma anche al fine di evidenziare come le prese di posizione giurisprudenziali che verranno esaminate abbiano di fatto lasciato irrisolte molte delle questioni sollevate dalle vicende dell'amianto sul rapporto di causalità, in tal modo concorrendo ad accreditare la tesi della strutturale inidoneità del diritto penale a far fronte al problema dell'individuazione dei soggetti responsabili nei casi di malattie professionali per omissione di cautele antinfortunistiche⁵.

Poiché vi è il fondato pericolo che a causa di tali orientamenti giurisprudenziali la prospettiva rinunciataria divenga preponderante, con conseguente inevitabile abdicazione dello strumento penale ad apprestare forme di protezione della salute e della vita nei contesti di azione qui esaminati, l'analisi delle più emblematiche pronunce in materia - come quelle relative al caso "Montefibre" - deve servire a verificare le possibilità ed i limiti di una risposta penale al problema delle morti per esposizioni lavorative a sostanze tossiche; oltre il punto di stallo in cui i giudici sembrano essere rimasti imbrigliati, e a vantaggio di un definitivo superamento del rovinoso vuoto di tutela che deriverebbe dall'affermazione di un siffatto ordine di idee⁶.

2.- La vicenda processuale e le questioni di diritto implicate.

Nei processi alla "Montefibre s.p.a.", i fatti da giudicare hanno riguardato la mancata adozione da parte della dirigenza dell'azienda di cautele contro l'inalazione di polveri di amianto, da cui è derivata prima la malattia (cancro all'apparato respiratorio) ed in seguito la morte dei dipendenti addetti alla lavorazione dell'amianto. Per

Irrtümer des Globalismus – Antworten auf Globalisierung, Frankfurt am Main, 1997, trad. it. *Che cos'è la globalizzazione?*, Roma, 1999, 49 e s.; LÜDERSEN, *Vorwort*, in *Abschaffen des Strafsens*, Frankfurt am Main, 1995, 10.

⁴ Con riferimento al caso qui in commento della Montefibre s.p.a., approfondisce prevalentemente il tema della colpa, piuttosto che quello della causalità, PALAZZO, *Morti da amianto e colpa penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 185. Analizza invece entrambi i nodi tematici, sebbene a partire dalla lettura di un'altra sentenza di legittimità in materia di amianto quasi coeva a quella emessa nel processo "Montefibre" ed analoga nei contenuti, BARTOLI, *Responsabilità penale da amianto; una sentenza destinata segnare un punto di svolta?*, in *Cass. pen.*, 2011, 1712 e ss.

⁵ Come evidenziato da MASERA, *La malattia professionale e il diritto penale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 12 e 13 nell'ambito di un'efficace ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali sviluppatasi a partire dai primi anni Novanta sino ai giorni nostri, in materia di malattie professionali.

⁶⁶ Come autorevolmente suggerito, con riguardo a diffuse prassi giurisprudenziali e alle posizioni dottrinali che le ispirano, da PAGLIARO, *Causalità e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2005, 1038; Id., *Alcuni aspetti del Progetto Pisapia: Responsabilità da rischio totalmente illecito e rapporto di causalità*, in *Cass. pen.*, 2008, 2689 e 2690.

tali vicende, ai vertici della Montefibre è stato contestato l'omicidio colposo dei lavoratori, dovuto ad omessa predisposizione delle misure di protezione idonee a contenere o a eliminare gli effetti nocivi collegati all'esposizione alle suddette polveri pericolose⁷.

Il processo di primo grado ha ritenuto doveroso trattare in maniera differenziata le patologie contratte dalle vittime, sulla scorta dell'idea che esse non potessero venire assimilate sotto il profilo del rispettivo processo eziopatogenetico; per tale ragione, si sono distinte le morti provocate dall'asbestosi dai decessi cagionati dal mesotelioma pleurico. Nel primo caso - morte attribuibile all'asbestosi -, il capo di imputazione è stato integralmente accolto, con conseguente condanna degli imputati per omicidio colposo; nel secondo caso invece - morte per mesotelioma alla pleura -, il Tribunale di Verbania ha pronunciato sentenza di assoluzione⁸.

Ad opinione dei giudici infatti, l'imputazione causale dell'evento morte doveva incentrarsi sulla natura *dose-correlata* o *dose-non correlata* della patologia, in quanto la prova del nesso causale tra la condotta degli imputati e le morti per cancro dipendeva dalla dimostrazione della sussistenza di una stretta connessione tra l'aumento delle dosi di amianto inalate e l'accelerazione dei processi degenerativi della malattia cancerogena. Per le patologie il cui periodo di latenza prescindesse dalla suddetta correlazione, ossia dalla quantità di fibre respirate, non si sarebbe potuti pervenire all'accertamento del nesso eziologico, per l'impossibilità di individuare con certezza l'unica dose (prima dose) che avesse determinato l'inizio della malattia.

Sicché, in base a tale impostazione, il tribunale è giunto alla conclusione che allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, la dipendenza della riduzione dei tempi di latenza della malattia dalla quantità di amianto con cui si fosse venuti a contatto potesse dirsi indubbia esclusivamente riguardo all'asbestosi; non così, per il mesotelioma pleurico, rispetto al quale invece in ambito scientifico si contendevano il campo due teorie contrapposte: per la prima la patologia del mesotelioma alla pleura sarebbe *dose-indipendente* e l'inalazione di polveri avvenuta successivamente al momento in cui si fosse contratta la malattia non avrebbe inciso, neanche in forma di aggravamento, sul decorso della stessa; al contrario, secondo l'altra impostazione il mesotelioma sarebbe *dose-dipendente* e il contatto con le fibre di amianto successivo all'innescò della patologia avrebbe accelerato i tempi di latenza della stessa, anticipando l'evento morte⁹.

⁷ Si è trattato di un processo contro 14 imputati a capo dell'azienda Montefibre, con sede a Verbania, accusati della morte di 11 lavoratori, deceduti in parte per asbestosi, in parte per mesotelioma pleurico, a seguito della prolungata esposizione alle polveri di amianto, nel periodo compreso tra gli anni 60' e gli anni 80'.

⁸ Trib. Verbania 1/6/2007, Est. Terzi - Imp. Quagliarini e altri (Montefibre).

⁹ Per la letteratura sulle due contrapposte impostazioni scientifiche, tra gli altri, CHIAPPINO, NICOLI, *Mesotelioma e spetti medico-legali*, in MINOIA, SCANSETTI, PIOLATTO, MASSOLA, *L'amianto: dall'ambiente di lavoro all'ambiente di vita. Nuovi indicatori per futuri effetti*, Pavia, 1997; V., FOÀ, COLOSIO, *Amianto e aspetti medici con storia degli impianti industriali ed evoluzione dei livelli espositivi e degli aspetti normativi*, in A. V., *Rischio amianto. Contribuzione aggiuntiva. Responsabilità dell'impresa*, Milano, 1997, 33 e ss.; DI AMATO, *La responsabilità*

La soluzione a cui è pervenuta la sentenza di primo grado non ha tuttavia goduto di lunga vita; essa è stata infatti parzialmente riformata in appello, laddove si è affermato che il modello multistadio della cancerogenesi - ossia la tesi della stretta interdipendenza tra la quantità dosi di amianto inalate nel tempo e l'aggravamento della patologia - potesse ritenersi valido anche per il mesotelioma, in quanto più attendibile rispetto gli orientamenti che ne negavano la natura di dose correlato¹⁰. Si è così prevenuti alla condanna dei vertici della Montefibre anche per i decessi dovuti al mesotelioma, oltre che per i casi di asbestosi.

Sin qui, la ricostruzione storica della vicenda processuale; nondimeno, quel che *ivi* conta segnalare è che essa ha condotto alla significativa presa di posizione della Corte di Cassazione¹¹, da cui si è inteso prendere spunto per questo breve contributo sul tema del nesso causale in materia di amianto.

In specie, i giudici di legittimità, rovesciando nuovamente le sorti del processo, hanno annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, per difetto di motivazione nell'esplicazione delle ragioni che hanno condotto la Corte di appello torinese a ritenere ragionevolmente più affidabile l'orientamento scientifico che individua nel mesotelioma una patologia *dose-dipendente*, piuttosto che la tesi contraria sulla *dose-indipendenza*. In altri termini, la Suprema Corte ha richiesto ai giudici di appello di enucleare i motivi dell'attendibilità della legge scientifica adottata per spiegare il nesso causale nel caso considerato, attraverso una precisa indicazione delle opinioni espresse dai consulenti e mediante un'attenta valutazione comparativa delle capacità euristiche di ogni tesi proposta¹².

Orbene, l'esortazione rivolta ai giudici di gestire con cura i pareri scientifici degli esperti e di riservare a questi ultimi uno spazio adeguato nelle motivazioni della sentenza farebbe pensare che la presa di posizione della Cassazione rimanga circoscritta a questioni di natura prevalentemente processuale, concernenti la gestione della prova scientifica nel procedimento penale.

Ad uno sguardo più approfondito emerge però come la

penale da amianto, Milano, 2003, 22 e ss.; DI SALVO, *Nuovi orizzonti della tutela penale della persona. La causalità*, in *Riv. it. dir. med. leg.*, 2007, 942 e ss.; TERRACINI, CARNEVALE, MOLLO, *Amianto ed effetti sulla salute: a proposito del più recente dibattito scientifico-giudiziario*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 148 e ss.; ZOCCHETTI, *A proposito del quesito sulla dose-dipendenza nella insorgenza dei mesoteliomi da amianto*, in *Diritto penale contemporaneo*.

¹⁰ C. App. Torino, 25/3/2009.

¹¹ Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, Pres. Mocali, Rel. Izzo, ric. Quagliarini e altri (esposizione ad amianto e nesso di causalità).

¹² Nella sentenza si afferma infatti che «la sentenza impugnata solo apparentemente motiva sulla sussistenza di una legge scientifica di copertura, in quanto, dopo aver delineato i due orientamenti teorici prevalenti (omissis) ... dichiara di aderire al primo orientamento, senza però indicare dialetticamente le argomentazioni dei consulenti che sostengono detta tesi e le argomentazioni di quelli che la contrastano e le ragioni dell'opzione causale. In sostanza, il giudice di merito, più che utilizzare la legge scientifica, se ne è fatto artefice». Analogamente, Cass. pen., Sez. IV, 17.9.2010 (dep. 13.12.2010), n. 43786, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta (amianto e nesso di causalità).

decisione *de qua* non si limiti a proporre osservazioni di carattere meramente procedurale, bensì chiami in causa problemi teorici molto più ampi e complessi di quelli concernenti il rapporto tra il giudice e gli esperti nel processo penale ed il ruolo del giudice come *peritus peritorum*. Essa sollecita infatti un'approfondita riflessione sul livello di *credibilità razionale*¹³ dell'esplicazione causale, nei contesti di azione che sono contrassegnati da un'eziologia multifattoriale¹⁴ e dalla compresenza di spiegazioni scientifiche antagoniste.

Il nodo tematico che i giudici di legittimità affidano alla Corte di merito va dunque ben oltre il semplice perfezionamento delle sintetiche motivazioni della decisione di primo grado, attuato colmando il deficit della precedente decisione circa l'omessa descrizione delle relazioni degli esperti. Piuttosto, dietro la pretesa di un riferimento analitico a quanto sostenuto dai periti nel processo, sembra esservi la volontà di ottenere un'indicazione chiara ed il più possibile esaustiva delle ragioni che hanno condotto a preferire una legge scientifica, in luogo di un'altra come parametro di riferimento per la spiegazione eziologia dei fatti, ossia l'invito a precisare lo statuto scientifico su *base generalizzante* che ha fondato il giudizio causale su *base individualizzante* di condanna degli imputati.

¹³ Come è noto, si tratta del parametro di certezza che la sentenza *Franzese* ha posto al centro dell'imputazione causale dell'evento (Cass., S.U. 10 luglio 2002, n. 30328, in *Cass. pen.*, 2002, 3643).

Per un commento alla sentenza, si rinvia tra gli altri a STELLA, *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 767; MASSA, *Le Sezioni unite davanti a « nuvole ed orologi »: osservazioni sparse sul principio di causalità*, in *Cass. pen.*, 2003, 3661 e s.; BLAIOTTA, *Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano l'irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza*, in *Cass. pen.*, 2003, 1176 e s.; DI MARTINO, *Il nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza e accertamento*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 50 e s.; CANZIO, *La causalità tra diritto e processo penale: un'introduzione*, in *Cass. pen.*, 2006, 1971 e s.; D'ALESSANDRO, *Le frequenze medio-basse e il nesso causale tra omissione ed evento*, in *Cass. pen.*, 2007, 4812 e s., nonché, più di recente, a BARTOLI, *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato*, Torino, 2010, 28 e ss.

¹⁴ Il mesotelioma pleurico è un tumore di tipo multifattoriale che può essere causato da fattori genetici, virali e anche dall'esposizione a fibre nocive, come l'amianto; sicché, in sede di accertamento del nesso causale rinvenibile tra l'esposizione in ambiente lavorativo e l'insorgere della patologia diviene essenziale verificare se tale fattore causale sia stato l'unico operante, o se - nella concomitanza di ulteriori fattori - esso sia stato la causa preponderante della malattia. Sul tema, si legga FIORI, *La causalità nelle malattie professionali*, parte II, in *Riv. it. med. leg.*, 2007, 12 e s.

Ad opinione di STELLA, *L'allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze sull'amianto successive alla sentenza Franzese* (Cass. IV sez. pen.), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 404 e s. il tentativo di dimostrare con certezza la non incidenza di fattori causali diversi dall'esposizione alle fibre nei luoghi di lavoro condurrebbe costantemente ad una "probatio diabolica", dato che dal punto di vista clinico la scienza non dispone di strumenti in grado di distinguere i casi di mesotelioma correlati all'amianto dai casi di mesotelioma generati da cause indipendenti dall'asbesto.

3.- Il problema dell'imputazione causale: la scelta della legge scientifica di copertura.

Come anticipato al paragrafo precedente, una delle principali questioni di diritto messe in luce dalla decisione della Corte di Cassazione nel processo alla "Montefibre" concerne in effetti la scelta della legge scientifica di copertura da impiegare per la spiegazione del nesso causale tra condotta ed evento; questione che nel caso dei decessi per mesotelioma pleurico è complicata dall'esistenza nel panorama scientifico di due spiegazioni alternative della correlazione rinvenibile tra quantità di dosi di amianto inalate e durata di latenza della malattia. In base alla teoria della c.d. "dose-killer" (o dose trigger), anche una piccola quantità di dosi respirate è in grado di innescare il processo patogenetico; secondo la tesi della "dose dipendenza" invece, all'aumentare delle dosi di amianto inalate diminuisce il tempo di latenza della malattia.

La constatazione di tale disaccordo della scienza sul rapporto tra *quantum* di amianto inspirato e sviluppo della malattia non è senza conseguenze sul versante dell'imputazione giuridica dell'evento, giacché l'adesione all'una o all'altra legge scientifica di copertura condiziona in maniera significativa l'individuazione dei soggetti che possono ritenersi responsabili dell'evento morte¹⁵.

Invero, se si accetta l'impostazione che dà valore alla presenza di una singola *dose-killer* come quantità minima in grado di attivare il processo eziologico della malattia, ai fini della dimostrazione del nesso eziologico, risulta imprescindibile l'individuazione della prima dose di polveri di amianto che è stata sufficiente ad indurre la malattia, essendo le dosi successive a questa del tutto ininfluenti nel processo di aggravamento della patologia. Viceversa, ove si preferisca la tesi della correlazione tra tempo di latenza della malattia e quantità e durata delle inalazioni, ogni esposizione ulteriore, dopo quella che ha attivato la patologia, acquista rilevanza, in quanto ciascuna quantità assorbita, concorrendo ad abbreviare il periodo di latenza della malattia, ne aggrava gli effetti, con conseguente accelerazione dell'evento morte.

Ciò ha importanti ricadute processuali, sul versante dell'accertamento della derivazione causale dell'accadimento lesivo dalla condotta degli imputati, giacché:

- 1) in base alla teoria della dose innescante, possono ritenersi cagionative dell'evento soltanto le condotte dei datori di lavoro del tempo in cui è stata assorbita la quantità di amianto che ha dato avvio al mesotelioma;
- 2) sulla scorta della tesi della correlazione tra dosi inalate e latenza della malattia al contrario, la morte del lavoratore può essere imputata ai soggetti che sono al vertice dell'azienda al momento in cui è avvenuto il decesso, anche se diversi da quelli che operavano quando si è contratta la malattia, tenuto conto che le esposizioni successive alla prima hanno contribuito ad abbreviare i tempi di latenza della malattia, accelerando il processo di verifica del decesso (ciascuna di esse possiede pertanto effettiva rilevanza causale¹⁶).

¹⁵ Come segnalato da BARTOLI, *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto*, cit., 11 e ss.; MASERA, *La malattia professionale e il diritto penale*, 12 e ss.

¹⁶ Su questi temi, ampiamente, BLAIOTTA, *La ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali*, in *Cass. pen.*, 2006, 803 e ss.; MASERA, *La malattia professionale e il diritto*

Ebbene, è indubbio che la preferenza per la seconda soluzione agevoli l'opera dei giudici, poiché essa consente di aggirare la *probatio diabolica* della dose iniziante della malattia, estendendo ai datori di lavoro dell'epoca del decesso la responsabilità per le morti avvenute anche a distanza di molti anni dalla prima esposizione, quando invece erano altri i soggetti tenuti a garantire un'adeguata protezione della salute dei dipendenti.

Senonché, la censura mossa dai giudici di legittimità nei riguardi della decisione di merito circa l'esplicazione stringente dei motivi alla base della scelta della tesi della *dose-risposta* non soltanto impedisce che l'adesione a favore dell'una o dell'altra delle impostazioni scientifiche sia determinata da ragioni di mera convenienza probatoria, ma altresì impone che la selezione della legge scientifica di copertura avvenga sulla scorta di un rigoroso parametro di attendibilità e di credibilità razionale. Così facendo, se da un lato, correttamente si esortano i giudici a compiere una precisa ricostruzione del nesso eziologico – secondo i criteri fissati nella sentenza Franzese -, vale a dire mediante il passaggio dalla causalità generalizzante alla causalità di tipo individuale e con esclusione delle ipotesi di spiegazione causale che abbiano la consistenza di mere congetture; dall'altro lato però, si deve realisticamente riconoscere che si finisce con l'affidare agli stessi giudici un compito davvero titanico, e per certi versi - quantomeno in un numero insopportabilmente alto di casi - ineseguibile. Ad essi si richiede infatti non di definire i collegamenti logici e i riscontri probatori che hanno contrassegnato il procedimento di individualizzazione dell'ipotesi causale generalizzante - ricavata dalle leggi scientifiche di copertura -, alla luce delle caratteristiche del fatto storico, bensì di scegliere tra due leggi causali entrambe riconosciute valide ed attendibili dalla comunità scientifica di riferimento. In altri termini, ciò che si esige dalla Corte del rinvio è di farsi giudice della scienza, laddove questa - come nel caso considerato - versi in una situazione di assoluta incertezza¹⁷.

Si tratta, come è evidente, di una pretesa fuori misura che travalica il ruolo del giudice quale *peritus peritorum*. A questo invero viene chiesto non tanto di scegliere l'ipotesi ricostruttiva del rapporto di condizionamento che appaia razionalmente più credibile, perché sorretta dalla conferma delle evidenze probatorie, quanto di dimostrare la validità di una spiegazione scientifica, piuttosto che di un'altra di contenuto contrario, divenendo così censore della credibilità della scienza stessa¹⁸. Come si possa

penale, cit., 12 e 13; BARTOLI, *op. ult. cit.*, 28 e ss., *Id.*, *Responsabilità penale da amianto; una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?*, cit. 1715., *Id.*, *Il problema della causalità penale*, cit., 80 - 85; ZIRULIA, *Amianto e responsabilità penale: causalità ed evitabilità dell'evento in relazione alle morti derivate da mesotelioma pleurico*, in *www.penalecontemporaneo.it*; GROTTI, *Morti da amianto e responsabilità penale: problemi di successione nella posizione di garanzia*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 571 - 572.

¹⁷ Come osservato da BARTOLI, *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto*, cit., 23 e ss; nonché, da PALAZZO, *Morti da amianto e colpa penale*, cit., 186, in particolare nota 1.

¹⁸ Si travisano così sia il ruolo del giudice nel processo penale, sia - e ancor più gravemente - il ruolo del diritto nella società, che è senza dubbio diverso da ruolo delle scienze naturali e di certo non consiste nel fornire la dimostrazione su scala universalizzante dell'eziologia dei fenomeni (sulle differenze tra i

pensare che il giudice sia in grado di dare risposte a problemi di questa natura, è un punto che la Corte di legittimità non chiarisce e che del resto non avrebbe potuto risolvere, se si considera l'insensatezza di esigere dal processo, specie penale, strumenti conoscitivi adeguati a superare le incertezze della scienza - nel nostro caso, l'epidemiologia - circa la spiegazione naturalistica di determinati eventi, in un contesto epistemologico di riferimento contrassegnato dalla compresenza di tesi scientifiche, tutte giudicate affidabili e di fatto, mai smentite dalla maggioranza degli esperti del settore¹⁹.

Sicché, non vi è da stupirsi che il secondo processo "Montefibre" si sia concluso con una sentenza di assoluzione nel merito, per assenza di una valida legge di copertura idonea a spiegare il nesso eziologico tra la condotta degli imputati e le morti dei lavoratori²⁰. Esito assolutamente prevedibile, a fronte dell'impostazione seguita dai giudici di legittimità²¹. Il modo di ragionare di questi ultimi infatti obbligava le Corti di merito ad assumere una prospettiva di superamento dei limiti del sapere del tempo in cui sono chiamate ad operare; come se al processo penale spettasse altresì il compito di soppesare il livello di credibilità della spiegazione scientifica in termini assoluti, ossia dal punto di vista della gnoseologia scientifica; e non esclusivamente in relazione all'adattabilità delle stessa al fatto concreto, in conformità alle caratteristiche di quest'ultimo e alle evidenze probatorie conseguite.

4.- Considerazioni critiche.

La vicenda della «Montefibre s.p.a» è senza dubbio

compiti del diritto ed i compiti della scienza, con riferimento al tema della causalità, soprattutto PAGLIARO, *Il reato*, Milano, 2007, 174 e s.; 182 e s.).

¹⁹ Come è noto, nella selezione della legge scientifica di copertura, il giudice deve prediligere le informazioni provenienti da un sapere scientifico stabile, avvalorato dalla maggioranza degli esperti nell'epoca storica di riferimento, in quanto il livello di accettazione e di diffusione di una tesi nell'ambito della comunità scientifica di riferimento costituisce uno dei criteri cui bisogna attenersi per valutare l'ammissibilità della prova scientifica. Su questi temi, legga DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso "Porto Marghera"*, in *Cass. pen.* 2009, 2882 e 2883, TONINI, *Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio*, in DE CATALDO NEURBERG (a cura di), *La prova scientifica nel processo penale*, Padova, 2007, 71 e s., nonché DOMINIONI, *La prova scientifica*, Milano, 2005, 153 e s. Sennonché, tale scelta è impossibile, allorché tutte le spiegazioni scientifiche convergenti verso il fatto corrispondono ai suddetti parametri di affidabilità.

²⁰ Trib. Viterbia, 19.7.2011 (dep. 17 ottobre 2011), Giud. Fornelli, imp. Bordogna e altri., ove si afferma infatti che « nell'ignoranza del meccanismo cancerogenico dell'amianto, indimostrato un aggravamento della malattia per effetto dell'aumentare dell'esposizione protratta, sia impossibile annettere rilevanza concausale alla singola condotta del singolo imputato ed anche, ancor prima, formulare delle valutazioni, dotate di una qualsiasi fondatezza scientifica, prima logica, e giuridica poi, tanto sull'esclusione di fattori causali alternativi, ossia sulla possibile ipotetica rilevanza causale esclusiva di esposizioni precedenti o successive alla singola che si indaga (corrispondente al periodo di assunzione della carica societaria da parte del singolo imputato) quanto sulla rilevanza concausale delle esposizioni successive».

²¹ Il processo avrebbe infatti dovuto concludersi ancor prima, vale a dire in sede di giudizio di Cassazione, ove una volta constatata l'impossibilità di una spiegazione causale dell'evento, sarebbe stata opportuna una sentenza di annullamento senza rinvio.

emblematica delle difficoltà connesse all'accertamento del nesso causale rispetto a contesti di azione caratterizzati da una sostanziale incertezza scientifica sull'eziologia dei fenomeni da giudicare. Così, nel settore della cancerogenesi del mesotelioma, la struttura essenzialmente probabilistica e su larga scala delle leggi epidemiologiche sovente impedisce di formulare ipotesi causali di spiegazione degli eventi che risultino certe a tal punto, da poter essere "calate" nel concreto fatto storico oggetto di giudizio (causalità su base individuale). In tale specifico ambito pertanto, si è costretti ad arrendersi all'ineluttabilità di una *probatio diabolica* del nesso eziologico.

Nondimeno, la constatazione di una sostanziale irriducibilità tra il contesto di azione qui considerato e la categoria penalistica della causalità non può ritenersi di per sé sola una ragione sufficiente ad avvalorare la prospettiva di un definitivo congedo dallo strumento penale, per la tutela dei lavoratori esposti a sostanze nocive. Un tale modo di ragionare sarebbe senz'altro troppo radicale nei suoi effetti e sostanzialmente incoerente rispetto alle premesse di partenza.

In primo luogo, esso trascurerebbe il dato che l'incertezza scientifica sull'eziologia delle malattie professionali cagionate dal contatto con agenti tossici non riguarda indiscriminatamente tutte le patologie, ma soltanto alcune di esse. Si veda per esempio il caso dell'asbestosi, rispetto al quale non sussiste alcun dubbio scientifico sulla correlazione tra quantità di amianto inalata e accelerazione dell'evento morte.

Ne consegue che con riguardo agli ambiti in cui è senz'altro chiara la legge scientifica di copertura da impiegare come parametro del giudizio causale, si può certamente pervenire alla prova del rapporto condizionalistico, sempre a patto che il processo fornisca al giudice la conferma razionale dell'ipotesi esplicativa del nesso causale, alla luce della specificità degli eventi esaminati²².

Troppo drastica si rivela inoltre la conclusione - pur autorevolmente espressa in dottrina²³ - che l'accertamento del nesso eziologico rappresenti una chimera irraggiungibile in tutti i casi in cui gli studi scientifici di riferimento siano di tipo epidemiologico; poiché, se è vero che le rilevazioni epidemiologiche stabiliscono correlazioni tra l'esposizione ad una data sostanza e l'insorgere dei tumori soltanto a livello di macrogruppi di individui, e per tale ragione non possono in alcun modo dare risposte circa l'eziologia di una singola forma patologica, d'altro canto però, non è direttamente da esse - ossia dalla leggi di copertura di tipo statistico - che si deve ricavare la prova della

²² In base ai criteri indicati nella sentenza "Franzese". Così, tra gli altri, da ROMANO, *Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale*, in *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, 910; BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, cit., 395 e ss., nonché di recente, SANTORIELLO, *Modesti prolegomeni per un buon e prudente utilizzo della conoscenza scientifica nel processo penale*, in *Archivio penale*, 2011, n. 3, 8.

²³ Cfr. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, 387 e s.; 515 e s.; e con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, ID., *L'allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze sull'amianto successive alla sentenza Franzese (Cass. IV sez. pen.)*, cit., 399 e s.; ID., *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, cit., 59 e s.

relazione causale nel fatto concreto²⁴. Alla stregua dei parametri fissati dalla sentenza Franzese infatti, l'ipotesi di spiegazione generalizzante (anche di natura epidemiologica) deve ricevere una convalida razionale di tipo *logico/valutativo* che sfugge ad ogni rigida determinazione quantitativa, dal momento che consiste in un apprezzamento compiuto in sede di decisione e interamente rimesso alla capacità dello stesso organo giudicante di pervenire, secondo il proprio prudente apprezzamento ed il proprio libero convincimento, ad una spiegazione dei fatti non arbitraria e discrezionale, bensì dotata di alta credibilità razionale²⁵.

Sicché, l'insegnamento che si può trarre dal caso *ivi* esaminato, come da casi analoghi, è di evitare ingiustificate generalizzazioni di problemi che riguardano invece fenomeni specifici, e non l'intero diritto penale dell'evento. La conclusione che nel settore del mesotelioma collegato all'assorbimento di fibre di amianto, l'incertezza scientifica circa la correlazione causale tra dosi ed evento morte impedisca di pervenire a sentenze di condanna per omicidio colposo deve pertanto ritenersi valida, soltanto se riferita a tale particolare contesto di azione, e ai settori dell'agire umano contrassegnati dal medesimo livello di dubbio epistemologico in merito all'eziologia di una certa tipologia di accadimenti; altrimenti, si corre il rischio di estromettere definitivamente dalla aule di giustizia le fattispecie incentrate sul rapporto di causalità tra condotta ed evento lesivo²⁶.

5.- Prospettive future.

Dopo aver messo in guardia contro i pericoli cui si andrebbe incontro, laddove si fraintendessero i contenuti delle posizioni di recente assunte dalla giurisprudenza di legittimità nei casi di lavoratori deceduti per mesotelioma, non resta che fare un rapido cenno alle soluzioni prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza per superare l'*impasse* in cui si rimane prigionieri, quando a venire in gioco siano appunto le vite di lavoratori deceduti per mesotelioma.

1) Una prima soluzione propone di ritenere possibile la condanna per omicidio colposo dei datori di lavoro anche in presenza di una mera evidenza di carattere epidemiologico, ossia quando si sia ottenuta la prova di un evento dannoso riferito alla popolazione degli esposti (ossia a classi di soggetti), ma non anche la dimostrazione certa dei nessi eziologici di ogni singolo accadimento. Si tratterebbe di applicare il metodo di accertamento incentrato sull'imputazione alternativa, attribuendo ai responsabili dell'esposizione la quota di decessi epidemiologicamente riconducibile all'esposizione stessa, sulla base di una legge scientifica

²⁴ Ritengono che gli studi di epidemiologia non siano in grado di spiegare l'eziologia di un fenomeno concreto (causalità individuale), e per questo non possano essere impiegati per l'imputazione causale dell'evento in sede penale, BARTOLI, *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto*, cit., 19 e MASERA, *La malattia professionale e il diritto penale*, 14; ID, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale: gestione del dubbio e profili causali*, Milano, 2007, 410 e ss.

²⁵ Ancora una volta è in tal senso emblematico il caso dei lavoratori deceduti per asbestosi.

²⁶ Rischio messo in luce, con riguardo alle tesi del prof. Stella, anche dall'autorevole voce di VASSALLI, *Causalità e imputazione oggettiva*, in *Ultimi scritti*, Milano, 2007, 116.

in grado di porre in relazione il contatto della sostanza con l'aumento dell'incidenza di una data patologia tra gli esposti²⁷. In tal modo, l'evento lesivo del reato verrebbe eziologicamente collegato alla condotta, pur in assenza del giudizio di causalità su base individuale, e semplicemente a condizione che vi sia la certezza della commissione del reato da parte dell'imputato.

Malgrado il suo indubbio fascino, tale prospettiva suscita però non poche perplessità. Tra queste, ci limitiamo a segnalare che il modello di accertamento ipotizzato finirebbe con il rendere ancor più gravoso dell'attuale l'onere probatorio a carico del giudice. Questi si troverebbe infatti costretto a comparare su base statistica il livello di incidenza della patologia tra i lavoratori di un dato reparto o settore con il livello di frequenza della stessa patologia nella popolazione generale. Ed è evidente che analisi probabilistiche di questo genere richiederebbero tempi dilatati, del tutto incompatibili con le esigenze di celerità del processo penale.

2) Un secondo percorso alternativo è stato infine di recente segnalato dalla giurisprudenza di merito, nel noto caso "Eternit"²⁸. Qui, in totale accoglimento della tesi prospettata dal pubblico ministero, i giudici hanno abbandonato l'impervia strada del delitto colposo di evento, condannando i dirigenti dell'azienda da cui aveva avuto luogo la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro e nel territorio circostante per disastro doloso innominato, aggravato dalla verifica del disastro.

Benché in assenza – al momento in cui il presente lavoro è redatto - delle motivazioni della decisione non sia possibile formulare osservazioni puntuali, nondimeno, appare già da evidenziare l'intuizione che sembra stare alla base del pronunciamento: l'impossibilità di provare il nesso eziologico nei riguardi dei singoli accadimenti lesivi si traduce nella piena prova dell'evento del delitto di disastro, laddove le evidenze epidemiologiche acclarino con certezza l'aumento dell'incidenza di determinate patologie all'interno del gruppo di persone esposte all'amianto. All'evento dannoso a carico dei singoli si sostituisce dunque l'evento di pericolo per l'incolumità pubblica, e a sua volta quest'ultimo si concretizza in un accadimento di danno per la popolazione (*alias*, per gruppi o classi di individui).

Non può certo negarsi l'ingegnosità della soluzione; tuttavia, per valutarne sino in fondo la credibilità razionale occorre senz'altro attendere la pubblicazione delle motivazioni. Queste dovranno infatti sciogliere non pochi nodi tematici al momento alquanto oscuri, sia sotto il profilo oggettivo del reato, sia sul versante dell'elemento soggettivo. Bisognerà chiarire in che modo si è riusciti a dimostrare il passaggio dal reato di pericolo all'evento aggravatore, senza fornire la prova del nesso causale tra le esposizioni all'amianto e il decesso dei singoli soggetti; così come, sarà interessante verificare gli elementi sui quali si è incentrata la prova del dolo degli imputati rispetto ad un macro-evento lesivo, come il disastro.

²⁷ La proposta è di MASERA, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale: gestione del dubbio e profili causali*, cit., 413 e ss.

²⁸ Trib. Torino, 13 febbraio 2012. Pres. Casalbone, Imp. Schmidheiny e altri.